

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

### Modulo 1 – Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa per il finanziamento della retribuzione di Posizione e di Risultato.

Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale Dirigenziale dell'Area delle Funzioni Locali triennio 2016-2018 del 17 dicembre 2020, ha introdotto con la nuova disciplina prevista dall'art. 57 la modalità di determinazione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato.

Va evidenziato che per il 2023 il Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato è stato quantificato tenendo conto delle disposizioni di cui al D.Lgs n 75/2017, in vigore dal 22/06/2017. La predetta norma è intervenuta sulla disciplina della costituzione delle risorse relative al salario accessorio del personale disponendo all'art. 23, comma 2, che: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n.208 è abrogato. Per gli Enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*.

Si rileva che, con l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, è stato previsto che: *"...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*.

L'entrata in vigore di tale disposizione posticipata al 1° gennaio 2020 dal Decreto del 3 settembre 2019 (pubblicato nella GU del 4.11.2019) del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni"*, il quale all'art. 1 prevede che *Il presente decreto è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° gennaio 2020"* ha sottoposto il fondo ad un'ulteriore verifica sul limite complessivo di spesa;

Rilevato che il personale in servizio al 31 dicembre 2022 è superiore al 31 dicembre 2018 di 4 unità ed il totale delle voci del fondo 2023 soggette al limite dell'art.23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 è inferiore al 2016 rimane invariato il limite iniziale previsto dal Decreto Legislativo 75/2017.

Le risultanze della quantificazione delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2021 sono state determinate nel rispetto di:

- Vincoli legislativi in materia di spesa di personale previsti dall'art. 1, co. 557 della legge n. 296/2006, così come integrata dall'art. 3 comma 120 della legge 244/2007 e dall'art. 76 della legge 133/2008;
- Vincoli legislativi in materia di limiti finanziari sulla costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;
- Vincoli dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Con determinazione n. DPB011/227 del 16.06.2023 il competente Ufficio ha provveduto a quantificare le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale in virtù della nuova disciplina prevista dall'art. 57 del CCNL 2016-2018 e delle disposizioni legislative vigenti in materia di Contrattazione integrativa.

Si riportano di seguito in dettaglio gli importi delle risorse stabili e variabili del Fondo della Dirigenza 2023.

## Sezione 1 –Retribuzione di Posizione e di Risultato

### **FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 2023 (CCNL 2016-2018)**

art.57 comma 2 lett.a)	€ 4.628.031,27
art.57 lett. b)	
art.57 lett. c)	€ 21.641,11
art.57 lett. d)	€ 50.000,00
art.57 lett. e)	€ 1.659.453,06
Economie anno precedente	€ 35.004,00
Riduzione consolidata	€ 1.839.615,44
TOTALE	€ <b>4.554.514,00</b>
Soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 D.lgs.75/2017	€ 4.125.124,99
Limite 2016	€ 4.302.549,00
Riduzione art. 23 comma 2 D.lgs.75/2017	/
art.33 D.L. 34/2019 (aumento/diminuzione)	/
Retribuzione di posizione	€ 3.871.337,00
Retribuzione di risultato	€ 683.177,00

**TOTALE COMPLESSIVO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO €. 6.394.130.**

### Sezione 3 – Decurtazioni del fondo

La riduzione risulta essere pari ad € 1.839.615,44 (riduzione operata sul Fondo 2015 ex art. 1, comma 456 Legge n. 147/2013 e Circolare R.G.S. 20/2015 e consolidata ai sensi dell'art. 1, comma 236 Legge 208/2015).

Alla luce di quanto sopra esposto, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale della Giunta Regionale, al netto delle predette decurtazioni, ammonta ad € 4.554.514 nel rispetto del limite complessivo del 2016 rideterminato in € 4.302.549.

L'importo delle voci non soggette al limite del 2016 per complessivi € 429.390 è composta da:

- n.6 posizioni dirigenziali transitate in Regione a seguito del trasferimento delle funzioni in attuazione della L.R. 32/2015 e della L.205/2017 pari ad € 251.966,13;
- Economie anno precedente pari ad € 35.004;
- art.56 CCNL 2016-2018 pari ad € 92.419,88 (aumento contrattuale);
- art.57 CCNL 2016-2018 lett. d) € 50.000 (omnicomprensività) ;

### Sezione 4 – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

**Totale risorse finanziamento retribuzione di posizione sottoposto a certificazione:**

- **Sezione 1 €. 3.871.337,00**

**Totale risorse finanziamento retribuzione di risultato sottoposto a certificazione:**

- Sezione 2 € 683.177,00

**Totale Fondo sottoposto a certificazione € 4.554.514.**

**Sezione 5 – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Non risultano risorse allocate all'esterno del Fondo

**Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa**

**Sezione 1 - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione**

Le risorse del Fondo di natura obbligatoria non oggetto di contrattazione decentrata sono le seguenti:

Art. 57 C.C.N.L. 2016-2018	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	€	3.871.337,00
----------------------------	------------------------------	---	--------------

**Sezione 2 – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Le risorse del Fondo oggetto di contrattazione decentrata sono le seguenti:

Art. 57 C.C.N.L. 2016-2018	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	€	683.177,00
----------------------------	------------------------------	---	------------

**Sezione 3 – Eventuali destinazioni ancora da regolare**

Non risultano destinazioni ancora da regolare

**Sezione 4 – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

Totale sezione 1 € 3.871.337,00

Totale sezione 2 € 683.177,00

**Sezione 5 – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Non risultano risorse allocate all'esterno del Fondo

**Sezione 6 – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

Nella quantificazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono stati rispettati i tre vincoli di carattere generale e nello specifico:

- per le risorse di cui si tratta esiste la totale copertura finanziaria essendo state allocate sull'apposito capitolo di Bilancio le necessarie poste
- gli incentivi economici saranno attribuiti sulla base di principi selettivi come riportato nella relazione illustrativa nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 150/2009.

**Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente Sezione. 3 – Eventuali destinazioni ancora da regolare**

**FONDO ANNO 2022**

<b>Riepilogo quantificazione risorse decentrate anno 2022</b>	
TOTALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	€ 4.554.514,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	€ 3.871.337,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	€ 683.177,00
DECURTAZIONE operata sul Fondo 2015 e consolidata	€ 1.839.615,44
DECURTAZIONE per limite fondo 2016 art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017	€ /
Art.33 D.L. 34/2019 (aumento/diminuzione)	€ /

**FONDO ANNO 2023**

<b>Riepilogo quantificazione risorse decentrate anno 2023</b>	
TOTALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	€ 4.554.514,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	€ 3.871.337,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	€ 683.177,00
DECURTAZIONE operata sul Fondo 2015 e consolidata	€ 1.839.615,44
DECURTAZIONE per limite fondo 2016 art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017	€ /
Art.33 D.L. 34/2019 (aumento/diminuzione)	€ /

**Modulo IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

Le spese derivanti dal presente contratto sono interamente coperte con le risorse destinate alle spese di personale nell'ambito del macro-aggregato 01 "Redditi da lavoro dipendente".

Nello specifico sullo stanziamento afferente i capitoli di bilancio da 210.1 a 210.50, 11224.4, 21535.3 relativi all'esercizio finanziario 2023.

**Sezione 1 – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica della gestione**

Con Legge Regionale n.6 del 1 febbraio 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2023 e, con D.G.R. n.62 del 13.02.2023 il Bilancio gestionale dell'Ente ha previsto nel rispetto degli equilibri di bilancio le risorse necessarie per garantire la copertura finanziaria degli istituti demandati alla contrattazione decentrata.

**Sezione 2 – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

La verifica a consuntivo ha dimostrato che il limite di spesa previsto per l'anno 2022 è stato rispettato.

**Sezione 3 – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Nel rispetto degli equilibri di Bilancio le risorse del Fondo sono finanziate con le entrate correnti del Bilancio di previsione e trasferimenti correnti.

Il Responsabile dell'Ufficio  
Trattamento Economico  
Gianfranco Di Matteo  
Firmata elettronicamente

Il Dirigente del Servizio  
Marco de Santis  
Firmata digitalmente

Firmato digitalmente da: MARCO DE SANTIS  
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO  
Data: 15/12/2023 12:06:19